

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXXIV.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	319
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti (1661);	
DE' COCCI ed altri: Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e loro congiunti ed estensione agli stessi di alcune provvidenze della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (107)	319
PRESIDENTE	319, 321, 323
PATRINI, <i>Relatore</i>	319
NICOLETTO	321
BUZZETTI	323
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	323
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
ZANIBELLI ed altri: Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli (1729)	323
PRESIDENTE	323, 324
BIMA, <i>Relatore</i>	323
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	323, 324
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	324

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico ch  sono in congedo i deputati Tambroni e Usvardi.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti (1661); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e loro congiunti ed estensione agli stessi di alcune provvidenze della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti », e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci, Buffone, Quintieri, Carcaterra, Merenda: « Provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e loro congiunti ed estensione agli stessi di alcune provvidenze della legge 9 novembre 1961, n. 1240 ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facolt  di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sono al nostro esame un disegno di legge che detta provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti ed una proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri, che tratta lo stesso argomento.

Debbo innanzitutto dire che, per ragioni di copertura, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge

La seduta comincia alle 9,30.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(  approvato).

e contrario alla proposta di legge, pur avendo i due provvedimenti, sostanzialmente, punti in comune.

Tratteremo quindi il disegno di legge in quanto esso ha il parere favorevole per la copertura, da parte della Commissione Bilancio.

Il disegno di legge estende ai mutilati ed invalidi per servizio e ad alcuni loro congiunti, le disposizioni previste dalla legislazione riguardante le pensioni di guerra e, in particolare, quelle contenute nella legge 9 novembre 1961, n. 1240. È opportuno ricordare che nel passato, con leggi o con decreti legislativi, si è sempre cercato di perequare quanto più possibile le pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alle pensioni di guerra e precisamente con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 gennaio 1948, n. 74; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 marzo 1948, n. 258; la legge 4 maggio 1951, n. 306; la legge 27 dicembre 1953, n. 993; la legge 16 aprile 1954, n. 147; il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e la legge 3 aprile 1958, n. 474. In sostanza, quindi, il presente disegno di legge mira ad estendere ai mutilati e invalidi per servizio varie provvidenze spettanti agli invalidi di guerra. Esso tende, di conseguenza, a venire incontro alla predetta categoria della quale si è fatta anche interprete l'Unione nazionale mutilati per servizio entro i compiti di cui alla legge 17 aprile 1953, n. 337.

Premesso quanto sopra, passiamo ad esaminare a fondo il disegno di legge.

Nell'articolo 1 è previsto il « trattamento di incollocabilità », cioè l'iscrizione alla prima categoria dei mutilati e invalidi per servizio, classificati per infermità dalla seconda all'ottava categoria, di età inferiore ai 60 anni, i quali non possono essere collocati al lavoro perché le loro condizioni di salute sono tali da costituire ragione di rischio nei riguardi della organizzazione produttiva. All'articolo 2 è prevista la concessione di un « assegno di incollocamento » agli invalidi per servizio, sempre ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, i quali non possono ottenere l'assunzione prevista dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, in dipendenza di condizioni obiettive, cioè per mancanza di posti di lavoro. Si tratta di uno speciale trattamento di disoccupazione fissato nella misura prevista per gli invalidi di guerra, cioè in lire 144.000 annue.

Con l'articolo 3 viene stabilita la concessione di uno speciale « assegno di previdenza »

agli invalidi per servizio ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava. Si tratta di una speciale indennità di lire 144.000 annue, che è prevista per gli invalidi di guerra dall'articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240: essa spetta agli invalidi che abbiano superato i 55 anni se appartenenti alle categorie seconda, terza e quarta, e i 60 anni se appartenenti alle categorie quinta, sesta, settima e ottava quando il reddito netto non superi 720.000 lire annue.

L'articolo 4 stabilisce la incumulabilità fra loro delle tre provvidenze disposte con gli articoli precedenti; prevede, inoltre la incumulabilità dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza con la indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia, di cui agli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Al riguardo va precisato che i detti speciali trattamenti, previsti dalla legge del 1959, sono corrisposti agli invalidi per servizio ma non agli invalidi di guerra; pertanto, ove non fosse previsto il divieto del cumulo, questi ultimi verrebbero a trovarsi in una posizione inferiore rispetto ai primi.

Con l'articolo 5 viene stabilito l'aumento dell'« assegno di cura » da lire 84.000 a lire 96.000 annue, a favore dei titolari di pensione o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità e la cui infermità sia ascrivibile alla voce ottava della seconda categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

L'articolo 6 prevede la concessione agli invalidi per servizio di un assegno a titolo di « integrazione », di lire 18.000 annue, per la moglie che non abbia alcun reddito proprio.

Gli articoli 7 e 8 vanno considerati in correlazione fra di loro, in quanto con il primo di essi viene soppresso un assegno in dipendenza della istituzione di un altro assegno, disposta con l'articolo successivo. In linea pratica, si intende rendere analogo il trattamento degli invalidi per servizio di prima categoria, superinvalidi o meno, a quello degli invalidi di guerra della stessa categoria, superinvalidi o meno, abolendo l'assegno suppletivo e istituendo l'assegno complementare, di lire 180.000 annue.

L'articolo 9 contiene disposizioni analoghe a quelle dettate dall'articolo 32 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, per le vedove e gli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria. È prevista la conservazione, per la durata di un anno dalla morte del « dante causa », alle vedove e ai figli degli invalidi

per servizio di prima categoria, del trattamento di pensione; l'assegno complementare viene ridotto di un quinto, cioè da 180.000 e 144.000, qualora il decesso del « dante causa » sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidità.

L'articolo 10 stabilisce che nei casi di aggravamento delle infermità già pensionate, il titolare può far valere i suoi diritti chiedendo la revisione del trattamento privilegiato ordinario, senza limite di tempo; se la domanda è respinta essa potrà essere rinnovata non più di due volte.

Con il secondo comma dell'articolo 10 viene abrogato l'articolo 12 della legge 4 maggio 1951, n. 306, che stabiliva il termine di dieci anni per far valere i maggiori diritti connessi con l'aggravamento.

Le disposizioni dell'articolo in questione sono analoghe a quelle contenute nell'articolo 10 della legge sulle pensioni di guerra.

Le norme contenute nell'articolo 11 trovano riscontro analogico in quella dell'articolo 8 — commi settimo e ottavo — della legge del 1961 sulle pensioni di guerra; l'articolo in esame prevede, infatti, che l'indennità per l'accompagnatore, istituita con l'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, per i grandi invalidi, è corrisposta nella misura di un quinto quando l'avente diritto è ricoverato in istituti a fini rieducativi o assistenziali.

L'articolo 12 del disegno di legge prevede l'estensione agli invalidi per servizio infermi di mente delle disposizioni riguardanti gli invalidi di guerra che si trovano nelle stesse condizioni (decreto legislativo 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modifiche).

Per quanto concerne l'articolo 13, debesi tener presente che l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, stabilisce il principio della equiparazione dei mutilati e invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio con i mutilati e invalidi di guerra, e i congiunti dei caduti in guerra, ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

Per quanto riguarda gli orfani, in particolare, si ha una definizione legislativa dell'orfano del caduto per servizio nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in base al quale sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima siano morti per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri enti (locali, territoriali e istituzionali).

Ciò posto, è a tener presente che in base all'articolo 7 lettera b) della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale orfani di guerra, sono considerati orfani di guerra i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o infermità per servizio o comunque per violenze subite, purché concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Atteso quanto sopra e considerata la equiparazione sancita in linea generale dalla ricordata legge del 1958, n. 474, tra i congiunti degli invalidi per servizio e quelli degli invalidi di guerra, con il suddetto articolo 13 viene ampliata la categoria degli orfani di caduti per servizio, analogamente a quanto previsto per gli orfani di guerra dal citato articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365.

L'articolo 14 stabilisce che i benefici di cui al disegno di legge vengano concessi d'ufficio, salvo che non sia previsto da norme particolari l'obbligo di presentare apposita domanda. L'articolo determina, altresì, la data della entrata in vigore della legge.

L'articolo 15, infine, concerne gli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del disegno di legge e i mezzi di copertura della spesa stessa.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni derivante dal presente provvedimento, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo suddetto utilizzando l'accantonamento destinato al finanziamento del provvedimento concernente revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni.

Non ho particolari rilievi da fare, in quanto il disegno di legge è estremamente chiaro e rende giustizia ai mutilati e invalidi per servizio, per cui invito gli onorevoli colleghi a voler esprimere la loro approvazione in ordine al disegno di legge n. 1661.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICOLETTO. Per quanto riguarda l'attuale disegno di legge dobbiamo prima di tutto fare un rilievo: io rammento una proposta di legge d'iniziativa parlamentare che tratta gli stessi problemi, ma con caratteri più larghi, più comprensivi, più corrispondenti alle aspirazioni ed alle necessità dei mutilati ed invalidi per servizio, e mi meraviglio che non

si è provveduto all'abbinamento ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento.

Nel merito, è da rilevare che questo disegno di legge ha lo scopo di concedere ai mutilati e invalidi di servizio certi benefici già concessi per legge ai mutilati di guerra. È la realizzazione del principio che la mia parte da anni sostiene, di equiparazione fra mutilati di guerra e invalidi di servizio. A questo proposito avevamo presentato diversi ordini del giorno in sede di bilancio. Ora dobbiamo far rilevare due cose fondamentali.

La equiparazione che veniva chiesta con gli ordini del giorno, riguardava non soltanto i mutilati e invalidi per servizio, ma riguardava anche le vedove e i genitori superstiti di quest'ultimi, cioè l'estensione anche a questo settore di determinati principi ormai acquisiti dalla legislazione sui mutilati ed invalidi di guerra.

Voi tutti sapete che sussiste, per quanto riguarda il trattamento in favore dei superstiti, una discriminazione ingiustificata: se un dipendente, civile o militare muore per causa di servizio, il diritto a pensione in favore dei superstiti matura al sessantesimo anno; invece, per le pensioni di guerra, cioè a dire per i decessi avvenuti per motivi bellici o ad essi strettamente connessi, i genitori o la moglie del « dante causa » acquistano il diritto a pensione quando hanno 57 anni sei mesi e un giorno.

La seconda riserva che muoviamo è che tra il disegno di legge e la proposta di legge n. 107 c'è una differenza in senso restrittivo, nel senso, cioè, che nel provvedimento governativo non tutti i benefici che ultimamente sono stati riconosciuti ai mutilati e invalidi di guerra vengono estesi alla categoria dei mutilati ed invalidi per servizio.

Noi con la legge n. 1240 abbiamo stabilito il principio della riapertura dei termini per la presentazione della domanda da parte dei genitori o delle vedove. È un principio sacrosanto, perchè non è giusto che per una questione procedurale si abbia a perdere un diritto. Nella proposta di legge De' Cocci è prevista la riapertura dei termini, mentre non lo è nel testo governativo. Bisogna considerare che non siamo di fronte alle pensioni di guerra (duecento o trecentomila domande), ma ad un numero molto limitato di casi.

Per quanto riguarda il merito dei singoli articoli del disegno di legge, non abbiamo nulla di particolare da rilevare — perché i suddetti articoli non fanno altro che estendere agli invalidi per servizio determinati diritti già stabiliti per gli invalidi e mutilati di guer-

ra — se non una riserva per quanto concerne la concessione dell'assegno integrativo per la moglie dell'invalido di prima categoria: si deve tener presente, a questo proposito, che in genere i mutilati e invalidi civili di prima categoria hanno l'aggiunta di famiglia; sopprimendola e sostituendola con le 1500 lire mensili mi pare che si viene a peggiorare la situazione oggi vigente. A mio avviso si dovrebbe mantenere il migliore trattamento già in godimento, per evidenti motivi di giustizia.

Si deve poi rilevare che il disegno di legge pone sul tappeto una serie di questioni di carattere procedurale.

Per esempio il problema, di fondamentale importanza, sollevato dalla mia parte, concernente il tempo per la definizione della pratica per la pensione. Sappiamo tutti che passano tre, quattro, cinque anni. Il Ministero della difesa si giustifica dicendo che i Corpi, i Distretti non inviano la documentazione necessaria. Noi dobbiamo però constatare il tempo eccessivamente lungo che occorre per la concessione delle pensioni. Questa è la realtà.

Una seconda questione è che mentre estendiamo ai mutilati ed invalidi di servizio determinati benefici e diritti stabiliti dalla legge n. 1240 e dalle altre leggi sulle pensioni ai mutilati e invalidi di guerra, permangono due organi diversi che giudicano: il Comitato per le pensioni di guerra e il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, i quali hanno caratteristiche differenti mentre la sostanza del diritto è la stessa. Per conseguenza vi sono due interpretazioni diverse su una stessa questione. Tanto per esemplificare, per le pensioni di guerra il Comitato può chiedere il parere alla Commissione medica superiore mentre, per le pensioni dei mutilati e invalidi di servizio, il Comitato ha la potestà di modificare l'assegnazione della categoria di pensione stabilita dalla Commissione medica. Anche questo è un problema che dobbiamo porci per risolverlo adeguatamente.

Infine, dobbiamo tener presente che con il disegno di legge oggi in discussione si vuole adeguare il trattamento economico dei mutilati ed invalidi per servizio al trattamento economico dei mutilati ed invalidi di guerra per eliminare una sperequazione assolutamente non giustificata da alcun motivo: peraltro, il Senato ha approvato nella seduta di ieri, alcuni miglioramenti del trattamento economico dei mutilati ed invalidi di guerra, per cui se noi approvassimo oggi il disegno di legge in discussione nel testo presentato dal Governo, verremmo meno a questa esigenza di perequazione che voi tutti sentite e che

ha indotto il Governo stesso alla presentazione del disegno di legge predetto.

BUZZETTI. L'onorevole Nicoletto mi ha preceduto nell'espone alla Commissione alcune perplessità sull'opportunità dell'approvazione, nel corso di questa seduta, del disegno di legge in discussione, in relazione al fatto nuovo costituito dalla deliberazione di ieri del Senato in ordine al trattamento economico dei mutilati ed invalidi di guerra. Ritengo che si debba rinviare la discussione non soltanto per ragioni di principio e di logica ma anche per motivi di tecnica legislativa, dato che più volte nel disegno di legge n. 1661 si fa esplicito riferimento al trattamento economico dei mutilati ed invalidi di guerra.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero innanzi tutto far rilevare che il disegno di legge ha per così dire una sua precisa fisionomia, rispondente alle finalità che il Governo si è proposto nei limiti consentiti dall'attuale situazione di bilancio, per cui non è possibile introdurre delle modifiche che comportino un onere finanziario maggiore di quello previsto.

Ciò premesso, dichiaro che sono pienamente favorevole alla riapertura dei termini, secondo la richiesta avanzata dall'onorevole Nicoletto, introducendo nel disegno di legge l'articolo 14 della proposta n. 107. La riapertura dei termini, sollecitata dall'Unione nazionale mutilati per servizio, risponde ad esigenze di equità che il Governo, nella sua sensibilità, non può non riconoscere.

Per quanto riguarda, infine, la questione sollevata dagli onorevoli Nicoletto e Buzzetti, è da rilevare che il Senato ha approvato un provvedimento che apporta dei miglioramenti al trattamento delle pensioni dei mutilati di guerra, che evidentemente vengono ad influire su quel problema di perequazione del trattamento economico dei mutilati per servizio al trattamento economico dei mutilati ed invalidi di guerra, che ha indotto il Governo a presentare il presente disegno di legge.

Si rende pertanto necessario un breve rinvio della discussione, per esaminare, in sede governativa, le conseguenze dell'approvazione da parte del Senato del provvedimento che reca miglioramenti alle pensioni di guerra sul presente disegno di legge e per accertare se sussistono le possibilità di armonizzare i due provvedimenti.

PRESIDENTE. Udite le dichiarazioni del Governo, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: Disposizioni in materia di imposta sui pubblici spettacoli (1729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli, Ballardini, Orlandi, Montanti: « Disposizioni in materia di imposte sui pubblici spettacoli ».

La Commissione bilancio ha espresso parere contrario, per cui ritengo opportuno rinviare la discussione ad altra seduta per meglio valutare il problema alla luce del predetto parere.

BIMA, *Relatore*. Concordo per rinvio ad altra seduta, purché si tratti di un rinvio a data fissa e non di un rinvio *sine die* perché ritengo che si debba anche discutere il merito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La Commissione Bilancio ha espresso parere contrario perché nella proposta di legge non è stato indicato il modo con cui fronteggiare i minori introiti fiscali che si determinano in seguito all'approvazione del provvedimento.

E da osservare, peraltro, che questa preoccupazione della Commissione Bilancio è eccessiva, anche se comprensibile sotto l'aspetto formale di una stretta osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, giacché l'esperienza ci insegna che provvedimenti di questo genere sono destinati a portare degli « assestamenti », che non possono essere aprioristicamente valutati nella loro consistenza effettiva, a causa della loro dinamicità nel tempo. La riduzione dell'incidenza finale in alcuni settori economici determina infatti in un primo tempo una flessione del gettito tributario e poi con la diminuzione dei prezzi e il conseguente aumento della domanda una ripresa che consente di raggiungere i livelli precedenti ed anche, permanendo certe condizioni favorevoli, di superarli. Per quanto concerne, in particolare, il settore cinematografico è da rilevare che la legge 20 dicembre 1959, n. 1102, ha arrecato un sollievo, sia pure in limiti contenuti, alla economia cinematografica e che l'erario non solo ha potuto riassorbire la contrazione del gettito fiscale, risultata peraltro inferiore alle previsioni, ma ha successivamente visto incrementare il gettito predetto sia in valore assoluto sia in valore percentuale. Le categorie interessate affermano che è necessario tener presente che, dall'entrata in vigore della ri-

cordata legge del 1959 ad oggi, la fluttuazione dei valori monetari e l'ascesa dei costi di produzione dello spettacolo a causa degli aumenti degli affitti, delle spese generali per il personale dei noleggi hanno impedito l'assestamento dei prezzi perché l'aggressione della progressività dell'aliquota impositiva impedisce il raggiungimento di una situazione di equilibrio, dato che l'imposta, che colpisce dalla prima lira in poi dell'aumento, mangia gran parte dell'aumento stesso così da costringere alla immobilità. Poiché questa scala è stata di tanto in tanto rivista, si dice, preghiamo di rivederla ancora una volta; siamo partiti nel 1959 con una scala del peso medio di 18,59, ora siamo ad una scala del peso medio di poco più del 23 per cento. Praticamente i due primi articoli della legge ripropongono un assestamento mediano del 18 per cento entro il quale anche gli operatori possono fare determinati loro movimenti.

Vediamo ora quali sono le previsioni che possiamo fare. Se ipotizziamo una situazione rispetto al 1963 che dia uguale numero di biglietti venduti allo stesso prezzo, rimanendo invariata la situazione, avremmo una perdita che si aggira sui 4 miliardi di lire, ma se si osserva quanto è avvenuto nel passato, si vede, in sede di prezzo, che questi assestamenti cominciano a rimediare alla perdita: se esaminiamo la situazione dall'ultimo assestamento in poi, notiamo che si è saliti dai precedenti 27 miliardi di lire a 28 miliardi e mezzo di lire; si è avuta cioè una autocompensazione. Questo è dimostrato dalle statistiche del passato.

Non stiamo qui a negare che vi sia una perdita iniziale, per scottante che sia; non possiamo neanche però determinare di quanto sia questa perdita perché non sappiamo quali sono i movimenti del settore, per cui la perdita potrebbe essere teorica ma potrebbe commisurarsi a molto meno del previsto, anche a meno della metà, e a questo punto diventa allora difficile trovare una copertura, a parte il fatto che la copertura è data dalla Tesoreria sui fondi del bilancio e, in tal modo, la questione non sorge.

Comunque, tengo a precisare che il Ministero delle finanze non potrà mai suggerire di imporre un'imposta in surrogazione di questa eventuale perdita.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi domando come si fa a reperire la copertura se non si può accertare il *quantum* della diminuzione prevista.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La può dare il tesoro ma non è pensabile che il Ministero delle finanze dia una imposta in surrogazione della entrata poiché siamo in un particolare settore, in cui queste entrate non affluiscono al bilancio dello Stato se non come partita di giro perché del 100 per cento dei diritti erariali, il 75 per cento va ai Comuni e l'altro 25 per cento viene suddiviso tra Enti autonomi lirici, Accademia di Santa Cecilia, eccetera.

Succede che se noi dovessimo ipotizzare di coprire un'eventuale flessione sul *plafond* raggiunto di 28 miliardi e questa flessione fosse di due miliardi, dovremmo andare a vedere quanto di questi due miliardi deve essere attribuito ai comuni A, B e C e ai vari enti, indipendentemente da un'analisi dei biglietti venduti. Si dovrebbe fare un'analisi dei biglietti venduti per vedere se dobbiamo intervenire a surrogare la perdita; quindi si aprirebbe un meccanismo che il Ministero delle finanze non può tecnicamente accettare. Ammesso che ci sia una diminuzione del numero dei biglietti, dovremmo andare — per integrare le eventuali perdite — revisionando ogni singolo borderò di ogni singolo teatro dell'anno prima. È un meccanismo che il Ministero delle finanze non può accettare ed io finché avrò voce mi opporrò: si tratta di una questione di buon senso.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alle considerazioni che sono state fatte dal collega Sottosegretario per le finanze. Una delle due: o riteniamo di poter superare il parere negativo dato dalla Commissione Bilancio oppure pregare la Commissione Bilancio di voler riconsiderare il provvedimento alla luce degli elementi prospettati dall'onorevole Valsecchi.

La Commissione Bilancio ha ritenuto, nel suo insindacabile giudizio, di dare questo parere negativo, ma se siamo tutti d'accordo potremmo pregarla di voler riesaminare il proprio parere.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO